

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1123

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori D’ANDREA, PAGANO, ACCIARINI,
BERLINGUER, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI,
MONTICONE, SOLIANI e TESSITORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 FEBBRAIO 2002

**Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni
e le attività culturali**

ONOREVOLI SENATORI. - Il successo delle politiche realizzate nel quinquennio 1996-2001 per il rilancio della centralità del patrimonio storico- artistico del nostro Paese, con lo straordinario aumento dei visitatori dei musei statali, protrattosi oltre l'evento giubilare, è stato reso possibile essenzialmente grazie alle intese intervenute in sede di contrattazione sindacale nell'ambito del Ministero in materia di produttività e di realizzazione di progetti speciali, nonché dalla utilizzazione delle unità assunte a tempo determinato per effetto delle leggi 27 dicembre 1997, n. 449, e 16 dicembre 1999, n. 494, finalizzate all'ampliamento delle opportunità di fruizione di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato per far fronte alla prevedibile nuova domanda legata al grande Giubileo 2000.

Con la legge 23 febbraio 2001, n. 29, il Parlamento, autorizzando la proroga dell'utilizzazione del suddetto personale fino al 31 dicembre 2001, riconosceva la opportunità di mantenere lo *standard* di fruizione ai medesimi livelli, anche in considerazione del permanere di un flusso turistico molto elevato e di una crescente domanda da parte del pubblico. In effetti, l'integrazione negli organici ministeriali delle suddette unità consentirebbe la prosecuzione a regime delle modalità relative all'apertura nei giorni festivi e con orario prolungato degli istituti culturali interessati, positivamente attuata negli anni scorsi, con effetti anche in termini di ritorno finanziario per le casse statali derivante dai biglietti di accesso.

Nella XIII legislatura, in diverse circostanze, e da ultimo con un ordine del giorno Pagano ed altri fatto proprio dal Senato, è stata espressa dal Parlamento la volontà di rendere permanente l'utilizzazione del personale suddetto, al fine di non vedere ridotto il ventaglio delle nuove opportunità di fruizione del patrimonio culturale.

La citata proroga, di cui alla citata legge n. 29 del 2001, era stata adottata proprio in questo spirito, con l'esplicita intenzione di provvedere alla definitiva sistemazione del problema in sede di legge finanziaria per il 2002.

Nel corso dell'esame della finanziaria medesima, i sottoscritti presentatori si resero promotori di un emendamento al disegno di legge governativo (atto Senato n. 699) sostanzialmente riprodotto dal presente disegno di legge. L'emendamento fu ritirato, per convergere nell'approvazione di un emendamento non sostanzialmente diverso, proposto dal relatore ed accolto dal Senato. Nel successivo *iter* presso la Camera, la disposizione introdotta è stata pressoché totalmente cancellata, ad eccezione della proroga al 31 dicembre 2002 dei rapporti a tempo determinato in atto.

I sottoscritti presentatori proposero, in sede di seconda lettura al Senato della legge finanziaria 2002, un emendamento finalizzato al ripristino del testo precedentemente approvato dall'Assemblea del Senato, che non fu posto in votazione in accoglimento dell'invito al ritiro da parte del Governo e fu trasformato in un ordine del giorno, accolto dallo stesso, con il quale veniva assunto l'impegno a definire misure legislative finalizzate all'utilizzazione fino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato in vista della progressiva immissione nei ruoli organici del Ministero (si veda l'ordine del giorno G48 presentato in Assemblea dalla senatrice Acciarini e altri senatori nella seduta del 21 dicembre 2001).

Il presente disegno di legge mira a concorrere al conseguimento dell'obiettivo surrichiamato in ordine al quale si è registrata una sostanziale convergenza, che si auspica possa portare alla sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di ampliare le opportunità di fruizione di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, è autorizzato all'assunzione di 1475 unità nei ruoli del personale di vigilanza e custodia, fra coloro che hanno prestato la propria opera ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e successive modificazioni, secondo le carenze organiche verificate nella posizione B1, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, al 31 dicembre 2001. Altresì, al fine di realizzare il miglioramento del servizio per l'accoglienza del pubblico, la comunicazione e la lettura delle collezioni documentarie e museali, svolto dagli assistenti tecnici di museo di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, lo stesso Ministero è autorizzato, nell'ambito della dotazione organica complessiva, ad assumere 800 assistenti tecnici di museo, nonché altre 6 unità da utilizzare per il proseguimento delle azioni integrative realizzate per fare fronte agli eventi sismici nelle regioni Umbria e Marche.

Art. 2.

1. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo, il Ministero per i beni e le attività culturali, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, procede, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti prorogati ai sensi dell'arti-

colo 34 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per il personale assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1 dell'articolo 1, concorsi riservati per soli titoli.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, anche in deroga alle disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato a bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nell'area B, posizione economica B3, per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, in riferimento al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale.

Art. 3.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi del personale assunto a tempo determinato ed utilizzato ai sensi dell'articolo 34 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fino all'espletamento delle procedure di assunzione conseguenti alle trasformazioni del rapporto d'impiego ed all'effettuazione dei concorsi di cui all'articolo 2.

2. Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 1, al Ministero per i beni e le attività culturali non è consentito bandire concorsi, né procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati.

Art. 4.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 21.351.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

